



Avamprogetto

Legge federale sull'imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 5 cpv. 1 lett. a, a^{bis} e f

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a. esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente in Svizzera;
- a^{bis}. esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera; fa eccezione l'attività lucrativa a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;
- f. *Abrogata*

Art. 91 **Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte**

¹ I lavoratori domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera.

¹ FF ...

² RS 642.11

² Sono esclusi dall'imposta alla fonte:

- a. i redditi da attività lucrativa dipendente a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;
- b. i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

Art. 129 cpv. 1 lett. e

¹ Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

- e. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 91 capoverso 1 se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di informazioni su questi dati.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4 cpv. 2 lett. a, a^{bis} e f

² Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a. esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;
- a^{bis}. esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone; fa eccezione l'attività lucrativa a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;
- f. *Abrogata*

Art. 35 cpv. 1 lett. a e h

¹ Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte:

- a. i lavoratori per il loro reddito da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone; sono esclusi dall'imposta alla fonte i redditi da attività lucrativa dipendente a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;
- h. *Abrogata*

³ RS 642.14

Art. 45 lett. f

Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

- f. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di informazioni su questi dati.

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

CONSULTAZIONE